



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA n. 30/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23977** del registro di
Segreteria

proposto da

P. L., nato a omissis (omissis) il omissis e ivi residente in via omissis n.
omissis (cod. fisc.: omissis), rappresentato e difeso, come da procura in atti,
dall'avv. Cristiano Licenziati del foro di Napoli (cod. fisc.:
LCNCST66B25F839N), elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest'ultimo in Napoli Via Gen. De Bonis n. 4; posta elettronica certificata:
cristianolicenziati@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, presso la Direzione
Provinciale di omissis, con sede a omissis, n. omissis, rappresentato e difeso,
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Teresa Pugliano (cod. fisc.:
PGLMTR57R43H501L), posta elettronica certificata:
avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it, e dall'Avv. Caterina
Battaglia (BTTCRN70R54M208B), posta elettronica certificata:

	avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it , come da procura generale <i>ad</i>	
	<i>lites</i> versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso	
	Campanella, presso la sede dell'Avvocatura INPS;	
	- costituito in giudizio -	
	per il riconoscimento	
	del diritto alla rideterminazione-ricalcòlo del trattamento pensionistico del	
	ricorrente.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;	
	Uditi, nella pubblica udienza del 10 febbraio 2025, l'avv. Maria Vittoria	
	Barbieri, per delega dell'avv.Cristiano Licenziati, per il ricorrente, e l'avv.	
	Caterina Battaglia, per l'INPS, i quali hanno concluso come da verbale di	
	udienza.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con ricorso , depositato il 16 maggio 2024, il sig. L. P., ha chiesto il	
	ricalcòlo del trattamento pensionistico maturato alla data del 30 settembre	
	2017 sia con riguardo alla prima quota (quota A) della pensione , per	
	l'errata determinazione del coefficiente di rendimento della medesima alla	
	data del 31 dicembre 1992, posto che tale coefficiente non tiene conto dei 3	
	anni e 7 mesi di servizio prestati dal ricorrente nel settore privato, ai sensi	
	dei commi 245 e 246 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 e della circolare INPS	
	n. 140/2017, che con riguardo alla determinazione dell'imponibile della	
	retribuzione pensionabile , riferita sempre alla quota A, posto che lo stesso	
	sarebbe pari all'importo di euro 56.610,13 e non di euro 42.328,23, in virtù	
	2	

	dei versamenti aggiuntivi comunicati dal Comune di omissis all'istituto	
	previdenziale, e che trattasi di retribuzioni fisse e continuative. Il ricorrente	
	ha, quindi, chiesto la condanna dell'INPS al pagamento della differenza tra	
	la pensione percepita e quella dovuta, in ragione del corretto calcolo sopra	
	indicato, a far data dal 1° ottobre 2017 sino al 31 dicembre 2023, oltre alla	
	differenza con i successivi ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2024 e	
	rivalutazione ed interessi come per legge. L'istante ha chiesto, inoltre, la	
	condanna dell'istituto resistente al pagamento delle spese e competenze del	
	giudizio. In via subordinata ha chiesto, infine, l'ammissione di CTU ai fini	
	della esatta determinazione della somma dovuta.	
	2. Con <u>decreto</u> del 20 maggio 2024 è stata fissata l'udienza dell'11 novembre	
	2024 per la discussione del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di	
	fissazione di udienza, è stato ritualmente notificato dall'istante all'istituto	
	previdenziale.	
	3. Con <u>memoria</u> , depositata il 31 ottobre 2024, si è costituito l'INPS ed ha	
	eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso, ai	
	sensi dell'art. 153, lett. b), c.g.c., per carenza della preventiva domanda	
	amministrativa di riliquidazione del trattamento pensionistico, e, nel merito,	
	il suo rigetto. In via subordinata, l'INPS ha, comunque, eccepito la	
	prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici. Infatti, secondo l'istituto	
	previdenziale, nella fattispecie in esame, il totale complessivo della	
	contribuzione presente in tutte le gestioni (pubblica e privata) rileva al solo	
	fine della determinazione del regime di calcolo da utilizzare, mentre per la	
	definizione della quota di ogni singola gestione deve essere considerata la	
	sola contribuzione effettivamente maturata nella specifica gestione, ai sensi	
	3	

	del comma 245 dell’art. 1 della legge n. 228/2012. Pertanto, ai fini del calcolo	
	del <i>pro quota</i> gestione pubblica, il periodo di 3 anni e 7 mesi di servizio	
	prestati dal signor L. P. nel settore privato è stato correttamente calcolato ai	
	fini del raggiungimento dei 18 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995,	
	con il conseguente cambio del regime di calcolo del trattamento pensionistico	
	da “misto” a “misto 2012”, ai sensi del comma 246 dell’art. 1 cit., mentre per	
	la determinazione del trattamento <i>pro quota</i> sono stati utilizzati i coefficienti	
	di rendimento relativi all’anzianità contributiva presente nella gestione	
	pubblica pari a 14 anni, 6 mesi, così come stabilito dalla circolare INPS n.	
	120/2013 e dal già menzionato comma 245 dell’art. 1 della legge n.	
	228/2012. Inoltre, quanto alla retribuzione pensionabile relativa alla quota	
	A della pensione, è il datore di lavoro che determina quali siano gli	
	emolumenti che hanno rilevanza ai fini del calcolo della retribuzione	
	pensionabile e, nel caso in esame, il comune ha determinato la retribuzione	
	pensionabile utile alla data della riliquidazione del trattamento pensionistico	
	(22 luglio 2021) nell’importo di euro 42.328,23. Infatti, quest’ultimo importo	
	risultava essere l’ultimo inserito e certificato in <i>passweb</i> . Da qui la	
	infondatezza del ricorso.	
	4. All’ udienza del 10 febbraio 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è	
	stata decisa mediante lettura del dispositivo in udienza.	
	5. Con ordinanza n. 98/2024, questo Giudice monocratico delle pensioni,	
	ritenuto necessario acquisire il fascicolo amministrativo del ricorrente presso	
	il Comune di omissis comprensivo della effettiva posizione assicurativa del	
	signor L. P., ivi compresi gli eventuali aggiornamenti della stessa	
	sull’applicativo <i>passweb</i> , vista la corrispondenza tra l’ente locale e l’INPS	
	4	

	prodotta in giudizio da quest'ultimo, ha disposto che l'ente locale	
	provvedesse alla trasmissione della suddetta documentazione, entro il	
	termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza, e fissato per la	
	prosecuzione del giudizio l'udienza pubblica del 10 febbraio 2025, con	
	termine di cinque giorni prima della udienza per il deposito di eventuali note	
	difensive.	
	6. Con nota prot. n. 0011373/2024 del 3 dicembre 2024, il Comune di	
	omissis ha trasmesso copia del versamento aggiuntivo – imponibile CPDEL	
	€ 25.821,94, copia dei versamenti dei mesi di ottobre, novembre e dicembre	
	2016, copia dei versamenti dei mesi da gennaio ad agosto 2017, copia della	
	busta paga di settembre 2017 e della busta paga di ottobre 2017, in	
	sostituzione della quota tredicesima compensata, in quanto non versata alla	
	cessazione. Con la già menzionata nota, l'ente locale ha, altresì, precisato	
	che <i>“La posizione assicurativa dell'ex dipendente P. L. è stata aggiornata</i>	
	<i>regolarmente, incrementando l'imponibile contributivo pensionabile CPDEL con</i>	
	<i>versamento aggiuntivo pari ad € 25.821,94, corrispondente ad € 8.430,86 di</i>	
	<i>contributi previdenziali regolarmente comunicati con i flussi Uniemens,</i>	
	<i>rientrando così nel calcolo complessivo della quota di pensione.”</i> e che <i>“Ai fini</i>	
	<i>dell'esatto calcolo della quota A di pensione, occorre tenere conto dei mesi da</i>	
	<i>Ottobre 2016 a Settembre 2017 compresa la tredicesima.”</i> .	
	7. Con note autorizzate , depositate il 31 gennaio 2025, l'INPS ha insistito	
	in tutte le domande, eccezioni e difese contenute nella memoria di	
	costituzione. In particolare, ha sottolineato che il comune ha trasmesso il	
	fascicolo personale del ricorrente ma non ha provveduto all'aggiornamento	
	dei dati di ultimo miglio in <i>passweb</i> , utili ai fini del ricalcolo della quota A	
	5	

		della pensione.	
		8. Con <u>note autorizzate</u> , depositate il 1° febbraio 2025, la difesa del	
		ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso ed ha, in particolare,	
		evidenziato che il comune ha provveduto a trasmettere il fascicolo	
		amministrativo dell'istante, dal quale si evince chiaramente il regolare	
		aggiornamento dell'imponibile contributivo pensionabile con il versamento	
		aggiuntivo della somma di euro 25.821,94, corrispondenti ad euro 8.430,86	
		di contributi previdenziali regolarmente comunicati con i flussi Uniemens,	
		come evidenziato dalla denuncia mensile analitica (DMA) versata in atti,	
		rientrando così nel calcolo complessivo della quota A della pensione.	
		9. All' <u>udienza</u> del 10 febbraio 2025 le parti hanno insistito nelle rispettive	
		domande, eccezioni e difese. La causa è stata, quindi, decisa mediante	
		lettura del dispositivo in udienza.	
		MOTIVI DELLA DECISIONE	
		10. In via preliminare, questo GUP respinge l'eccezione di inammissibilità	
		del ricorso, ai sensi dell'art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c., per carenza	
		della preventiva domanda amministrativa. Risulta, infatti, dalla	
		documentazione versata in atti dal ricorrente che quest'ultimo ha notificato	
		a mezzo p.e.c. il 14 ottobre 2021, tramite il proprio legale di fiducia, atto di	
		diffida e messa in mora contenente le medesime richieste oggetto del ricorso	
		introduttivo del presente giudizio a cui è seguito il diniego da parte	
		dell'istituto previdenziale comunicato con p.e.c. del 21 ottobre 2021. Inoltre,	
		il ricorrente, sempre per il tramite del difensore, ha ulteriormente richiesto	
		la riliquidazione del trattamento pensionistico con p.e.c. del 22 ottobre e del	
		27 dicembre 2021. Ne deriva che l'eccezione di inammissibilità spiegata	
		6	

		dall'INPS appare, già in punto di fatto, infondata.	
		11. Nel merito, il ricorso è meritevole di parziale accoglimento. Infondata è,	
		infatti, la domanda del ricorrente di ricalcolo del trattamento pensionistico	
		maturato alla data del 30 settembre 2017 con riguardo alla prima quota	
		(quota A) della pensione, per l'errata determinazione del coefficiente di	
		rendimento della medesima alla data del 31 dicembre 1992. La pretesa	
		dell'istante di calcolare il coefficiente di rendimento tenendo conto dei 3 anni	
		e 7 mesi di servizio prestati nel settore privato, ai sensi dei commi 245 e 246	
		dell'art. 1 della legge n. 228/2012 e della circolare INPS n. 140/2017, non	
		può trovare accoglimento. Come è stato correttamente affermato dall'INPS,	
		l'istante, avvalendosi dell'istituto del c.d. "cumulo gratuito", ha ottenuto il	
		diverso trattamento pensionistico "misto 2012", posto che il periodo	
		contributivo di tre anni e 7 mesi di servizio nel settore privato è (già) stato	
		cumulato al periodo contributivo nel settore pubblico consentendo al signor	
		P. di raggiungere, alla data del 31 dicembre 1995, i diciotto anni richiesti per	
		la liquidazione della pensione in base al sistema retributivo, ai sensi dell'art.	
		1, comma 13, della legge n. 335/1995 e dell'art.1, comma 246, della legge n.	
		228/2012. Ne deriva che l'anzianità contributiva rilevante ai fini	
		dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione è stata correttamente	
		calcolata dall'INPS. Inoltre, l'art. 1, coma 245, della legge n. 228/2012 cit.	
		prevede espressamente che <i>"Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di</i>	
		<i>propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai</i>	
		<i>rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da</i>	
		<i>ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento."</i>	
		Ne deriva che per la determinazione della prima quota della pensione	
		7	

	dell'istante, l'INPS ha correttamente applicato il coefficiente di rendimento	
	relativo alla sola anzianità contributiva maturata nella gestione pubblica alla	
	data del 31 dicembre 1992 (14 anni, 6 mesi e 0 giorni di contributi) posto	
	che, ai sensi della disposizione sopra richiamata, ciascuna gestione	
	interessata determina il trattamento pensionistico solo per la parte di	
	competenza, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento e	
	sulla base della retribuzione di riferimento. Appare, pertanto, evidente che	
	l'applicazione del coefficiente di rendimento da parte dell'INPS, pari a	
	0.36881, risulta corretto e che il ricorso, sotto questo profilo, è infondato.	
	12. Ad avviso di questo GUP è, viceversa, fondata la domanda del ricorrente	
	di rideterminazione dell'imponibile della retribuzione pensionabile, riferita	
	sempre alla quota A, considerati i versamenti aggiuntivi comunicati dal	
	Comune di omissis o all'istituto previdenziale, depositati, unitamente al	
	fascicolo amministrativo dell'istante, nel presente giudizio. Al riguardo, mette	
	conto evidenziare, infatti, che l'ente locale, con p.e.c. del 21 aprile 2021,	
	aveva già informato l'istituto previdenziale dell'aggiornamento dei dati	
	contributivi e previdenziali del ricorrente, e dei relativi versamenti, riferiti alla	
	quota A della pensione e all'anno 2017, e che quest'ultimo non ne ha tenuto	
	conto perché i nuovi dati forniti non corrispondevano a quelli certificati nel	
	sistema <i>passweb</i> . In ottemperanza all'ordinanza istruttoria n.98/2024, il	
	Comune di omissis, pur non avendo provveduto all'aggiornamento dei dati	
	di ultimo miglio in <i>passweb</i> , ha trasmesso copia del versamento aggiuntivo	
	– imponibile CPDEL pari a € 25.821,94, copia dei versamenti dei mesi di	
	ottobre, novembre e dicembre 2016, copia dei versamenti dei mesi da	
	gennaio ad agosto 2017, copia della busta paga di settembre 2017 e della	
	8	

	busta paga di ottobre 2017, in sostituzione della quota tredicesima	
	compensata, in quanto non versata alla cessazione, a riprova	
	dell'aggiornamento della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente,	
	dati regolarmente comunicati con i flussi Uniemens. Ne deriva che la pretesa	
	del signor P. di rideterminazione della quota A della pensione in ragione della	
	variazione in aggiornamento dell'imponibile della retribuzione pensionabile	
	appare del tutto fondata, ancorché il comune datore di lavoro risulti ancora	
	oggi inadempiente rispetto alla rituale trasmissione informatica dei dati	
	pensionistici dell'istante. Pertanto, l'INPS è tenuto a rideterminare la quota	
	A della pensione del ricorrente sulla base dei dati aggiornati forniti dal	
	Comune di omissis, depositati nel presente giudizio, e al conseguente	
	pagamento in favore del signor P. della differenza tra la pensione percepita e	
	quella dovuta, a far data dal 1° ottobre 2017, oltre agli interessi legali e, solo	
	per l'ipotesi e per i periodi in cui l'indice di svalutazione dovesse essere	
	superiore, anche alla rivalutazione monetaria (cfr. sul punto, Corte dei conti,	
	Sez. riunite, sentenze n. 6/2008/QM e n. 10/2002; id. in termini, Sez. III	
	App., sentenza n. 79/2015; Sez. II App., sentenza n. 888/2017).	
	13. Il ricorrente ha, infatti, diritto alla percezione di tutti i ratei maturati a	
	far data dal suo collocamento in pensione, posto che l'eccezione di	
	prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici formulata dall'INPS è	
	infondata. Al riguardo, mette conto evidenziare, che il ricorrente è stato	
	collocato in pensione il 1° ottobre 2017 e che, il 22 luglio 2021, gli è stato	
	notificato il ricalcolo del trattamento pensionistico oggetto del presente	
	giudizio. Il ricorrente ha notificato a mezzo p.e.c. il 14 ottobre 2021, tramite	
	il proprio legale di fiducia, atto di diffida e messa in mora contenente la	
	9	

	richiesta di corretta riliquidazione del trattamento pensionistico, cui ha fatto	
	seguito il diniego da parte dell'istituto previdenziale comunicato con p.e.c.	
	del 21 ottobre 2021. Il ricorrente, sempre per il tramite del difensore, ha	
	ulteriormente richiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico con	
	p.e.c. del 22 ottobre e del 27 dicembre 2021. Come è noto, l'art. 2 della legge	
	n. 428/1985, dispone che i ratei pensionistici si prescrivono a decorrere dal	
	giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il ricorrente ha, pertanto,	
	tempestivamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione	
	decorrente dalla data collocamento in pensione.	
	13. Le spese di lite, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c., vengono	
	compensate per intero, attesa la soccombenza reciproca.	
	P.Q.M.	
	Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione	
	giurisdizionale per la Regione Calabria, respinta ogni contraria istanza,	
	eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il	
	ricorso come da motivazione. Spese compensate.	
	Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2025.	
	Il GUP	
	Gianpiero D'Alia	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositata in data 11.02.2025	
	Il Funzionario	
	10	

[illegible][illegible]